

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE L'USO DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE PIAN SCAIROLO
(del 30.03.2026)**

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'USO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PIAN SCAIROLO

(del 30.03.2026)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- gli art.li 192 LOC e 44 RALOC del 10.03.1987;
- l'articolo 98 e seguenti del Regolamento comunale;
- la Convenzione con l'Associazione FC Paradiso del 30.04.2026;
- la risoluzione municipale del 30.03.2026

ordina

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

Il centro sportivo comunale Pian Scairolo (in seguito: centro sportivo) al mappale 1901 RFD Collina d'Oro comprende:

- a. un campo di calcio principale;
- b. una buvette/ristorante;
- c. gli spogliatoi e relative infrastrutture;
- d. una palestra con attrezzi;
- e. un'area ricreativa e/o svago con le varie infrastrutture per il gioco e per altre attività sportive;
- f. una tribuna;
- g. posteggi.

Art. 2

Principio

¹Il Municipio può mettere a disposizione di terzi gli spazi del centro sportivo, di sua proprietà, per l'attività calcistica e altre attività sportive a sua discrezione.

²Il Municipio, con facoltà di delega ai propri servizi, è competente per il rilascio delle relative autorizzazioni, della gestione e della manutenzione del centro sportivo.

Art. 3

Società gestore

¹Il Municipio si riserva di sottoscrivere convenzioni e/o contratti sulla gestione degli impianti con società sportive locali (società gestore).

²In tal caso queste ultime sottostanno all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 4

Responsabilità

¹Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, lesioni a persone o cose, nonché per furti. L'uso degli impianti sportivi, dei locali, degli arredi, delle attrezzature e delle aree di svago si intende effettuato a rischio e pericolo degli utenti, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Municipio.

²L'utente o la società gestore è responsabile per i danni causati alle strutture durante il periodo dell'autorizzazione.

³In caso di manifestazioni in cui è prevista una forte affluenza di persone o, a giudizio del Municipio, in ogni altro caso, può essere richiesta un'assicurazione temporanea di responsabilità civile.

⁴I dirigenti delle società sono direttamente responsabili dell'ordine, della disciplina, della cura del materiale e delle attrezzature durante le ore in cui le infrastrutture sono a loro disposizione.

⁵Con la richiesta tendente ad ottenere l'autorizzazione, le società indicheranno nome e recapito delle persone solidalmente responsabili dell'ordine, della disciplina, della cura del materiale e delle attrezzature, nonché nome e recapito di uno o più sostituti responsabili. Una di queste persone dovrà essere sempre presente presso il centro sportivo durante l'utilizzazione.

CAPITOLO II

Uso degli spazi del centro e tariffe

Art. 5 Principio

¹Gli spazi del centro sportivo sono messi a disposizione alle società sportive e/o a privati che risiedono nel Comune.

²I singoli cittadini del Comune e i loro ospiti possono accedere liberamente al centro durante gli orari di apertura al pubblico, segnatamente al campo di calcio, alla buvette/ristorante, alla palestra e all'area ricreativa e/o svago con le varie infrastrutture per il gioco e per altre attività sportive.

³L'utilizzo da parte di privati o società fuori Comune può essere concesso unicamente nel caso in cui non intralci l'attività delle società beneficiarie. In ogni caso la priorità verrà data a persone domiciliate nel Comune.

⁴Le richieste d'uso devono pervenire al Municipio, previo preavviso della società gestore ove esiste, tramite il modulo ufficiale ottenibile presso l'Ufficio tecnico e scaricabile dal sito ufficiale del Comune (www.paradiso.ch).

⁵Il Municipio si riserva di sospendere o di annullare, con effetto immediato, le autorizzazioni sopra menzionate in caso di inosservanza della presente Ordinanza o qualora le esigenze di interesse pubblico lo richiedessero.

Art. 6 Accesso al centro

¹Di regola il centro sportivo, compresa la buvette/ristorante, è aperto al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 22:00.

²Il Municipio, tramite la società gestore, fissa il calendario con le griglie d'occupazione ed i relativi orari, che saranno esposti all'albo del Centro e comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune.

³Il Municipio si riserva il diritto di modificare le date e gli orari fissati, a dipendenza di eventi e situazioni particolari, previa comunicazione all'albo del Centro sportivo e attraverso i canali ufficiali del Comune.

⁴Deroghe agli orari del centro sportivo, a seguito di manifestazioni o altre attività, devono essere trasmesse per verifica e approvazione al Municipio almeno 15 giorni prima dell'evento.

⁵Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e leggi superiori.

Art. 7

Parcheggi esterni

¹I parcheggi esterni al centro sportivo sono d'uso esclusivo del Comune e delle società sportive e/o privati con sede o domicilio nel Comune durante gli orari d'utilizzo e/o di apertura al pubblico.

²Su richiesta, il Municipio può concedere autorizzazioni straordinarie all'uso dei parcheggi da parte di terzi.

Art. 8

Buvette/Ristorante
(ex art. 17)

La gestione della buvette/ristorante viene concordata dal Municipio con la società gestore sulla base della specifica convenzione.

Art. 9

Tribuna

La tribuna è accessibile secondo disposizioni della società gestore o del Municipio.

Art. 10

Uso del campo principale dalla società gestore e per attività extrasportive

¹Il campo principale è riservato, di principio, per le partite ufficiali nonché agli allenamenti della società gestore.

²Eventuali deroghe, come pure l'uso per attività extrasportive, formulate per iscritto, dovranno pervenire all'Ufficio Tecnico almeno tre settimane prima dell'evento.

Art. 11

Uso del campo principale, della palestra e dell'area ricreativa per i residenti

¹L'uso del campo principale, della palestra e dell'area ricreativa è consentito a tutti i cittadini residenti nel Comune unicamente se non utilizzato da società con regolare contratto o dalla società gestore.

²La palestra e le sue attrezzature sono a disposizione gratuitamente sotto responsabilità dell'utilizzatore, nel rispetto del regolamento d'uso della stessa.

³La sorveglianza sull'uso appropriato del centro sportivo Pian Scairolo da parte della popolazione residente è garantita attraverso il custode della società gestore e/o la polizia comunale.

Art. 12

Tariffe
(ex art. 6)

¹Per l'uso degli spazi del centro sportivo da parte delle società sportive del Comune non viene prelevata alcuna tassa.

²Per tutti gli altri casi, è previsto il pagamento di una tassa decisa a discrezione del Municipio, come segue:

	½ giornata	Giornata intera
Diurno (08:00-19:00)	Fr. 70.--	140.--
Notturmo (19:00-08:00)	Fr. 90.--	

³Un rimborso spese è prelevato inoltre quando esiste una prestazione da parte dell'Ufficio tecnico (impiegati/operai) o la messa a disposizione di materiale comunale.

⁴Le tasse sono percepite sulla base degli importi definiti nell'Ordinanza municipale sulla messa a disposizione di materiale e le prestazioni dei servizi comunali.

⁵Resta riservato ogni altro accordo stipulato con la società gestore.

Art. 13

Restituzione della tassa
(ex art. 7)

¹Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

²La rinuncia non dà di regola diritto al rimborso.

³La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

CAPITOLO III*Orari, norme di comportamento e divieti***Art. 14**

Orari di utilizzo del campo
(ex art. 8)

¹Per l'uso dei campi deve essere di principio osservato l'orario dalle ore 07:00 alle ore 22:00.

²Per manifestazioni extrasportive l'orario d'utilizzo viene deciso di volta in volta dal Municipio, tenuto conto delle esigenze degli organizzatori, fermo restando la necessità di presentare l'autorizzazione rilasciata a sua volta dal Comune di Collina d'Oro, ove ha ubicazione il centro sportivo.

Art. 15

Orari di accesso al pubblico
(ex cpv. 3 art. 11)

¹L'accesso al pubblico è garantito nei seguenti giorni e orari settimanali:

- lunedì-venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
- sabato: dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
- domenica: dalle ore 09:00 alle ore 20:00.

Art. 16

Riordino e pulizia
(ex art. 9)

¹Gli spazi devono essere riconsegnati in ordine e puliti, come al momento della consegna.

²In caso di negligenza, per la quale il personale comunale o il custode designato dalla società gestore dovessero intervenire nella pulizia, verranno addebitate le relative spese.

³Il personale comunale è comunque incaricato per le pulizie ordinarie degli spogliatoi e la manutenzione del centro sportivo in generale, salvo accordi particolari contenuti nei contratti d'uso con le società o la società gestore.

⁴Il materiale di proprietà del Comune deve essere ritirato dagli utenti presso il personale addetto e ritornato allo stesso subito dopo le gare, gli allenamenti o in caso di manifestazioni.

Art. 17

Servizio d'ordine durante le
manifestazioni
(ex art. 13)

La società o gruppo che organizza una manifestazione è tenuta a predisporre a proprie spese di un adeguato servizio d'ordine e garantire il disciplinamento del traffico all'esterno del centro sportivo e nell'area adibita a parcheggi attenendosi alle disposizioni della polizia comunale.

Art. 18

Pubblicità
(ex art. 14)

L'autorizzazione ad esporre nel centro sportivo manifesti pubblicitari, in occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, deve essere richiesta al Municipio, attraverso la polizia comunale, che ne fissa le condizioni.

Art. 19

Quiete pubblica
(ex art. 16)

¹Non sono tollerati rumori molesti e schiamazzi, sia all'interno che all'esterno delle infrastrutture.

²In particolare la quiete pubblica deve essere salvaguardata dalle ore 22:00 alle ore 08:00.

³In caso di abusi, l'autorizzazione all'uso delle infrastrutture verrà a decadere immediatamente.

Art. 20

Danni
(ex art. 12)

Eventuali danni dovranno essere immediatamente annunciati al Municipio (tramite Ufficio Tecnico) o alla società gestore (tramite il custode) e saranno riparati a carico della società o delle persone responsabili.

Art. 21

Divieti vari
(ex art. 15)

Le limitazioni ed i vincoli che regolano l'utilizzo del centro sportivo sono i seguenti:

- in tutti i locali interni dell'infrastruttura è vietato fumare;
- l'uso dell'impianto elettrico (quadro principale) è di competenza del personale addetto;
- per il campo principale è vietato l'uso di scarpe con tacchetti in ferro;

- negli spazi del centro sono ammessi animali obbligatoriamente tenuti al guinzaglio.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 22

Contravvenzioni
(ex art. 18)

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a fr. 10'000.-, secondo quanto previsto dagli art. 145 e segg. LOC (Legge organica comunale).

Art. 23

Disposizioni finali
(ex art. 19)

¹La presente Ordinanza abroga e sostituisce ogni altra disposizione contraria.

²La convenzione stipulata con il FC Paradiso sulla gestione degli impianti in data 30.04.2026 sostituisce quella del 18.07.1990.

Art. 24

Entrata in vigore
(ex art. 20)

La presente Ordinanza entra in vigore a scadenza del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 04.05.2026

Aggiornamenti - approvazioni:

Approvazione Municipio	Pubblicazioni
RM 10.07.2023	17.07.2023 / 14.09.2023
RM 23.10.2023	27.10.2023 / 25.11.2023
RM 30.03.2026 (rev.gen.)	08.05.2026 / 06.06.2026